

Anche per gli Enti di ricerca vengono ridefiniti i limiti assunzionali nelle stesse misure delle amministrazioni dello Stato, in luogo della vigente normativa che prevede il pieno reintegro del turn over, nei limiti dell'80% delle entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente. Per le Università resta in vigore la possibilità di assumere nei limiti del 50% del turn-over nel biennio 2010-2012 e del 100% a decorrere dall'anno 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 66 comma 13 del decreto legge 112/2008 convertito, con modificazioni nella Legge 133/2008.

Con riferimento ai Corpi di polizia ed ai Vigili del fuoco, viene confermata la possibilità di procedere ad assunzioni di personale entro il limite delle cessazioni dell'anno precedente.

Le economie derivanti dalla disposizione sono sintetizzate nel prospetto seguente:

ECONOMIE PER LIMITAZIONE TURN OVER IPOTESI					
20% 2011-2013 - 50% 2014 - 100% 2015					
	Economie anno 2011	Economie anno 2012	Economie anno 2013	Economie anno 2014	Economie anno 2015
MINISTERI	-	22.975.500	106.307.800	203.826.600	240.988.600
AGENZIE	-	6.839.100	31.643.800	60.667.900	71.726.400
CARRIERA DIPLOMATICA	-	293.250	1.334.500	2.550.000	3.017.500
CARRIERA PREFETTIZIA	-	459.000	2.108.000	4.041.750	4.785.500
MAGISTRATURA	-	3.765.000	17.450.000	33.470.000	39.570.000
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	-	6.915.600	32.000.800	61.364.900	72.559.400
ENTI DI RICERCA	7.922.000	23.677.200	39.217.200	51.658.500	56.393.000
TOTALE ECONOMIE	7.922.000	64.924.650	230.062.100	417.579.650	489.040.400

Ai fini della stima delle economie sono stati utilizzati, relativamente alle consistenze di personale ed ai costi per le retribuzioni, i dati pubblicati nell'ultimo conto annuale (anno 2008) ed i tassi di cessazione medi di comparto dell'ultimo triennio (2006-2008).

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente:

in milioni di euro

Anno	2011	2012	2013
SNF	7,90	58	198
Fabbisogno e indebitamento	4,30	33,40	118,50

Comma 15 (Organici degli insegnanti di sostegno)

La norma assicura per l'a.s. 2010-2011 un contingente di docenti di sostegno pari a quello in servizio nell'organico di fatto dell'a.s. 2009-2010. La possibilità di autorizzare posti di sostegno

in deroga al predetto contingente è correlata esclusivamente alle situazioni di particolare gravità sulla base dei presupposti di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1993, n. 104.

La disposizione, che rafforza il principio del ricorso alle nomine di docenti di sostegno in deroga alle dotazioni organiche assegnate solo nei casi di particolare gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1993, n. 104, è finalizzata al contenimento del contingente complessivo di docenti di sostegno da nominare annualmente e, pertanto, è funzionale al conseguimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133.

Comma 16

La disposizione è diretta a ridurre la capacità di spesa del settore sanitario in quanto viene ridotto il finanziamento del SSN. Infatti, in funzione dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 17 e 23 e relativi al personale dipendente e convenzionato con il SSN, il presente comma dispone la corrispondente riduzione del vigente livello del finanziamento del medesimo SSN (definito dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191) che, viceversa, è dimensionato per il rinnovo dei contratti e delle convenzioni, secondo il parametro di finanza pubblica di riferimento. Tale differenziale fra finanziamento già previsto ed onere effettivo per il personale è pari a circa 420 milioni di euro per il 2011 e a circa 1.130 milioni di euro a decorrere dal 2012.

FINANZIAMENTO del Servizio sanitario nazionale	2011	2012	2013 (effetto di trascinamento dal 2012)
spesa per il personale dipendente e convenzionato (anno base 2010), rivalutata secondo parametro di finanza pubblica di riferimento (periodo 2010-2012) scontato nel livello del finanziamento del SSN, come determinato dall'articolo 2, comma 67, della legge 191/2009 (1)	46.304	47.487	47.487
spesa per il personale dipendente e convenzionato (anno base 2010), rivalutato secondo quanto disposto dall'articolo 9 del presente DL (2)	45.886	46.355	46.355
ECONOMIE di spesa derivanti dalle disposizioni recate in materia di costo del personale per gli anni 2011 e 2012 (3)=(2)-(1)	-418	1.132	1.132

Pertanto, in conseguenza della riduzione del livello del finanziamento del SSN si riduce la capacità di spesa degli enti del comparto per i medesimi importi.

Gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento

Anno	2011	2012	2013